



# Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

**DETERMINAZIONE N. 26 DEL 3.02.2015**

## **IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DELL'AQUILA AD INTERIM**

**Oggetto: Acquisto upgrade degli archivi delle caselle di posta elettronica certificata Aruba Pec Premium.**

**Visto** il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante “*Misure urgenti per la crescita del Paese*” ed in particolare l’art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che “*lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012*”;

**Visto** l’articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009, prevede l’istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

**Visto** il successivo comma 3 dell’articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l’altro, che l’Ufficio speciale per la città di L’Aquila è costituito dal Comune di L’Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della Provincia;

**Vista** l’Intesa sulla costituzione dell’Ufficio speciale per la città di l’Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L’Aquila e dal Sindaco del comune di L’Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in

particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque assunte dal Comune di L'Aquila a tempo determinato; **Visto** il provvedimento del Sindaco di L'Aquila, protocollo 76842 del 13 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la coesione territoriale, d'intesa con il Sindaco di L'Aquila, il dottor Paolo Aielli, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila per il periodo di tre anni, a decorrere dal 25 ottobre 2012, data della sua designazione ai sensi dell'articolo 5 dell'Intesa del 7 agosto 2012;

**Considerato** che in data 23/09/2014 prot. 83993 il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila ha rimesso al Comune di L'Aquila le proprie dimissioni con decorrenza dal 01/10/2014;

**Visto** il decreto del Sindaco del Comune di L'Aquila 20 novembre 2014, n. 116, con il quale si è conferito al Segretario Generale Avv. Carlo Pirozzolo – in via temporanea e sino alla nomina del Titolare dell'Ufficio Speciale – l'incarico di sola gestione delle attività ordinarie *in primis* quelle del personale, in modo da garantire la fruizione degli istituti contrattuali da parte del personale;

**Vista** la nota del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. 28891 del 27/11/2014, con la quale - facendo riferimento al succitato decreto con cui è stato conferito, a titolo gratuito, al Segretario Generale del Comune di L'Aquila, Avv. Carlo Pirozzolo, l'incarico per le sole attività ordinarie relative alla gestione del personale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila – è stata espressa la relativa intesa;

**Preso atto** che in data 25/11/2014 è stato pubblicato dal Sindaco del Comune di L'Aquila un Avviso Pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per la copertura dell'incarico dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione di L'Aquila che richiederà inevitabilmente ulteriore tempo per l'espletamento della procedura e conseguente formalizzazione della nomina del nuovo Titolare;

**Considerato** che, nelle more, occorre procedere allo svolgimento delle ordinarie attività, compreso l'acquisto di beni e servizi essenziali per la gestione quotidiana e il regolare funzionamento degli uffici;

**Viste** le note 31736 e 31739 del 29.12.2014 inviate rispettivamente dal Sottosegretario di Stato Graziano Delrio e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le quali è stato specificato che l'Intesa espressa sul decreto del Sindaco di L'Aquila del 20 novembre 2014 va riferita “all'intero ambito della gestione ordinaria attribuita all'Avv. Pirozzolo, ed in particolare all'adozione di tutti gli atti dovuti dal cui mancato adempimento possano derivare profili di danno all'Erario”;

**Rilevato** che dalla carenza di spazio disponibile negli archivi delle caselle di posta elettronica certificata, potrebbe derivare agli Uffici un considerevole disagio all'ordinario svolgimento delle attività lavorative, con una sottrazione di efficacia alle stesse attività e, quindi, di possibile danno all'erario;

**Visto** l'articolo 11 del D.lgs n.163 del 12.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Considerato** che il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a modifica di quanto previsto dall'articolo 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche, ha reso obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni il ricorso al cosiddetto sistema della

Consip S.p.A., in quanto stazione appaltante per gli acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione;

**Visto** l'articolo 9 del Regolamento USRA acquisti in economia il quale prevede che “*per le acquisizioni di forniture e servizi in economia di importo inferiore al limite di euro 40.000,00, per le quali non si ricorre al MEPA, si procede di norma, mediante affidamento diretto;*

**Preso atto** che l'Ufficio non necessita di effettuare un nuovo acquisto di casella di posta elettronica ma solo un upgrade degli archivi già esistenti sulla casella di posta elettronica certifica dell'USRA;

**Rilevata** la necessità, indifferibilità ed urgenza di procedere all'acquisto di upgrade degli archivi delle caselle di posta elettronica certificata Aruba Pec Premium;

**Precisato** quindi che l'oggetto del contratto consiste nell'upgrade degli archivi delle caselle di posta elettronica certificata Aruba Pec Premium acquistate dallo scrivente Ufficio a Luglio 2013 e rinnovate con ODA n. 1467952 del 18.07.201;

**Ritenuto** pertanto di non dover procedere ad effettuare l'acquisto su Consip S.p.a;

**Preso atto** che, nel caso di specie, l'upgrade dell'archivio può essere attuato esclusivamente dal fornitore Aruba Pec;

**Vista** la richiesta di preventivo upgrade dei citati archivi, effettuata dall'Ufficio ad Aruba Pec in data 3.02.2015, prot. 1742;

**Preso atto** che il preventivo inviato da Aruba Pec in data 3.02.2015, prot 1786, riportava un prezzo di € 120,00 oltre IVA al 22% (€ 26,40), per un totale di € 146,40;

**Rilevato** che il prezzo applicato risulta essere lo stesso di quello praticato su Consip S.p.a.;

**Visti** gli artt. 3 e 6 della L. 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Considerato** che in attuazione della sopracitata normativa l'Amministrazione, acquisirà il codice identificativo gara (CIG) che comunicherà alla Ditta individuata ai fini dei prescritti adempimenti;

**Ritenuto** di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 9 del Regolamento citato e dell'art. 125 comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ad Aruba Pec l'upgrade degli archivi delle caselle di posta elettronica certificata Aruba Pec Premium per l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila al prezzo totale di € 120,00 oltre IVA al 22% (€ 26,40), per un totale di € 146,40 a far data dalla formalizzazione dell'affidamento da parte della scrivente Amministrazione;

**Ritenuto** pertanto di dover impegnare con la presente determinazione la somma di € 120,00 oltre IVA al 22% (€ 26,40), per un totale di € 146,40;

**Dato atto** che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Responsabile Unico del procedimento è individuato nel firmatario della presente determina;

**Tenuto conto** che agli oneri derivanti dalla presente determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite dall'art. 1, punto 1.6. della Delibera CIPE 135 del 21 dicembre 2012, alla voce “ assistenza tecnica” e giacenti sulla contabilità speciale n. 5730 intestata al Titolare dell'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila, che presenta la necessaria disponibilità;

#### DETERMINA

1. La narrativa da valere come motivazione del presente provvedimento si ha qui per integralmente riportata e trascritta;

- 2. Di ribadire** che il servizio in parola è essenziale per lo svolgimento delle ordinarie attività dell’Ufficio e che, quindi, possono essere ricondotte alle competenze dell’attuale Titolare *ad interim*, giusto decreto sindacale n. 116 del 20/11/2014 “l’incarico di sola gestione delle attività ordinarie in primis quelle del personale”;
- 3. Di procedere**, per le motivazioni di cui in premessa all’acquisto dell’upgrade direttamente ad Aruba Pec, ai sensi dell’articolo 125, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dell’articolo 9 del vigente Regolamento degli acquisti in economia;
- 4. Di impegnare** per l’acquisto del citato servizio la somma di € 120,00 oltre IVA al 22% (€ 26,40), per un totale di € 146,40;
- 5. Di dare atto** che alla copertura finanziaria si provvede a valere sulle risorse trasferite dall’art. 1, punto 1.6. della Delibera CIPE 135 del 21 dicembre 2012, alla voce “ assistenza tecnica” e giacenti sulla contabilità speciale n. 5730 intestata al Titolare dell’Ufficio Speciale per la città di L’Aquila, che presenta la necessaria disponibilità;

L’Aquila, 3/02/2015

Il Titolare dell’Ufficio Speciale  
per la Ricostruzione della città di L’Aquila  
*ad interim*  
Avv. Carlo Pirozzolo

